



Decreto Dirigenziale n. 76 del 18/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II., ART. 29-NONIES. AGGIORNAMENTO A.I.A. . DITTA: "AURUBIS ITALIA" S.R.L.. ATTIVITA': PRODUZIONE VERGELLA DI RAME. SEDE OPERATIVA: AVELLINO, AGG.TO IND.LE "PIANODARDINE", S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito, I.P.P.C.);
- CHE essa è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita dal D. Lgs. n. 59/2005, abrogativo del precedente decreto e riferito anche ad autorizzazione di nuovi impianti e a modifiche di quelli esistenti;
- CHE la normativa attualmente in vigore per l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A.) è quella recata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii. (di seguito "T. U. ambientale"), parte seconda, titolo III-bis, abrogativo di ogni precedente disposizione in materia;
- CHE è stato istituito a livello europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della CE, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref.=B.A.T. *References*) sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.=*Best Available Techniques*);
- CHE in forza della delibera di Giunta Regionale n. 62/2007 e del D. D. n. 16/2007 (con il quale sono anche state approvate la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di A.I.A.) l'autorità competente all'adozione del presente provvedimento è individuata nel Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino;
- CHE con atto acquisito, in uno a documentazione tecnica, al prot. n. 0219359 del 26 marzo 2013, il gestore in oggetto ha presentato comunicazione, ai sensi dell'art. 29-nonies¹ T. U. ambientale, di semplici modifiche e di rettifiche inerenti la potenzialità termica degli impianti di combustione per lo stabilimento di PRODUZIONE VERGELLA DI RAME, sito in Avellino, agglomerato industriale "*Pianodardine*", s. n., autorizzato con D. D. 28 dicembre 2009, n. 202;
- CHE con separato invio sono state presentate integrazioni, registrate al prot. n. 0282366 del 19 aprile scorso, più dettagliatamente descrittive delle modifiche proposte, con elaborati tecnici a corredo;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal T. U. ambientale e dal D. D. n. 16/2007, l'impianto risulta in esercizio, in vigenza del D. D. 28 dicembre 2009, n. 202, e non è, pertanto da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269⁶ T. U. ambientale;
- CHE le modifiche proposte, conseguenti alla "...drastica riduzione dei consumi di isopropanolo (maggiore del 60%)...", consisteranno in:
 - a) eliminazione della produzione di vapore destinato alla colonna di distillazione, ora utilizzata per il recupero dell'alcool isopropilico, e invio allo scrubber (funzionamento in continuo) dei vapori di alcool per il mero trattamento;
 - b) destinazione a rifiuto dello spurgo del fondo colonna e smaltimento del residuo mediante invio al trattamento acque (attuato monitoraggio mensile al pozzetto consortile del parametro C.O.D.) o attraverso impresa autorizzata;
 - c) dismissione di "IT08", emissione puntuale di effluenti dall'impianto di combustione "caldaia BONO" (allo stato, utilizzata per la produzione di vapore) da 0,05 MW;
- CHE dai tre predetti interventi risulterebbe un alleggerimento del carico ambientale complessivo, in ragione del fortemente ridotto utilizzo (misura già in atto, come pure risulta dal più recente Piano di Gestione Solventi) di isopropanolo nel ciclo produttivo, nonché del minor utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili, con minor inquinamento atmosferico diretto (emissioni più contenute) ed indiretto (minor consumo di energia elettrica e termica);
- CHE inoltre, come precisato dal gestore in sede di comunicazioni dettagliate in premessa, il dato di potenzialità termica singola e complessiva di ciascun impianto di combustione va rettificato, come di seguito riportato nel dispositivo del presente atto;
- CHE le previsioni progettuali non integrando ipotesi alcuna di "modifica sostanziale" (nell'accezione di cui all'art. 5, lett. "*i-septies*", T. U. ambientale), verificati gli atti, appare opportuno aggiornare il provvedimento autorizzativo già rilasciato, come previsto dall'art. 29-nonies, c. 1;
- CHE il gestore ha comprovato il bonifico di una somma pari a € 2.000,00 (euro duemila/00, a titolo di oneri amministrativi, importo determinato secondo quanto previsto nel D. M. 24 aprile 2008, tariffa di cui all'allegato III), eseguito con disposizione del 15 maggio scorso;
- CHE il rilascio del presente atto non esonera dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni o

provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e ricadenti nella competenza di altre autorità, fatta eccezione, ovviamente, per i pertinenti atti tra quelli elencati nell'Allegato IX alla Parte seconda del T. U. ambientale;

- CHE al momento dell'eventuale cessazione delle attività qualsiasi rischio d'inquinamento dev'essere evitato e il sito stesso curato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

RITENUTO:

- CHE alla luce delle considerazioni svolte sussistano le condizioni per aggiornare l'A.I.A. dell'impianto utilizzato dal gestore in oggetto nella PRODUZIONE VERGELLA DI RAME, sito in Avellino, agglomerato industriale "Pianodardine", s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 3) la D.G.R. 19 gennaio 2007, n. 62;
- 4) il D. M. 29 gennaio 2007;
- 5) il D. D. 30 gennaio 2007, n. 16;
- 6) la D.G.R. 29 giugno 2007, n. 1158;
- 7) il D. L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- 8) il D. M. 24 aprile 2008;
- 9) il D. D. 28 dicembre 2009, n. 202;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) la D.G.R. 22 aprile 2013, n. 92;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore e dell'attestazione di regolarità, resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento (aggiuntivo al D. D. 28 dicembre 2009, n. 202);
- 2) di provvedere ai sensi dell'art. 29-nonies¹ T. U. ambientale, all'aggiornamento dell'A.I.A., in favore di "AURUBIS ITALIA" S.R.L., per lo stabilimento di PRODUZIONE VERGELLA DI RAME, sito in Avellino, agglomerato industriale "Pianodardine", s. n., ai fini dell'esercizio dell'attività I.P.P.C. codice 2.5, lett. "b": fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;
- 3) di accogliere le sopra dettagliate proposte di modifiche non sostanziali ed i relativi, nuovi elaborati, presentati dal gestore e sotto elencati ai sottoparagrafi "a)", "b)" "c)":
 - a) allegato n. 1 – nuovo documento "B.A.T." di settore, ove sono tra l'altro evidenziate in rosso le modifiche a farsi;
 - b) allegato n. 2 – scheda "L.1" aggiornata: "Emissioni in atmosfera";
 - c) allegato n. 4 – stato di progetto, planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera;
- 4) di prendere atto che alla Fase 3: Fusione catodi + riciclato (Forno di 1^a fusione da 45 t/h, allegato 1 – pag. 3) sono asserviti, per una potenzialità termica complessiva pari a MW 20,056 (dato inferiore a quello comunicato in origine) i seguenti impianti di combustione:
 - a) n. 21 bruciatori, ciascuno di potenzialità termica pari a MW 0,611;
 - b) n. 2 bruciatori, ciascuno di potenzialità termica pari a MW 0,989;
- 5) di doversi lasciare immutate la validità dell'A.I.A., di durata quinquennale, e la decorrenza dalla sua prima adozione;
- 6) di doversi subordinare l'A.I.A. all'osservanza di tutte le prescrizioni, comprese quelle impartite con precedente autorizzazione (D. D. 28 dicembre 2009, n. 202):
 - a) adottare un regolare piano di manutenzione e pulizia dell'impianto e concordare con l'A.R.P.A.C. un monitoraggio di adozione di tutte le misure previste;
 - b) con riferimento ad ogni condotto, rispettare i valori risultanti in sede di messa a regime, essi costituendo limiti di riferimento (massima concentrazione e massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera);
 - c) attenersi scrupolosamente alle restanti condizioni stabilite in allegato, in particolare prescrizioni,

- parametri e misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché frequenza e modalità di esecuzione delle analisi degli inquinanti;
- d) effettuare, con frequenza semestrale e nello stesso periodo, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 campionamenti per le analisi periodiche di tutte le emissioni atmosferiche inquinanti, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) prima dell'eventuale cessazione delle attività, trasmettere allo scrivente un piano di dismissione dell'intero impianto I.P.P.C., ai sensi della normativa a quel momento vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 - f) custodire presso lo stabilimento il presente atto, anche in copia, in uno agli allegati vidimati dallo scrivente ed al predetto provvedimento autorizzativo, consentendone la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di doversi demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli, con cadenza semestrale ed oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies³ T. U. ambientale;
 - 8) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso il presente atto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 9) di notificare il provvedimento autorizzativo alla ditta "AURUBIS ITALIA" S.R.L. con sede legale in Milano (MI), via Pontaccio, n. 10 (posta certificata: aurubis.italia@legalmail.it);
 - 10) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
 - 11) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C.;
 - 12) di metterne a disposizione del pubblico una copia, per la consultazione presso i propri uffici;
 - 13) di pubblicarlo nel sito web del Settore.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)